

Avvertenze: la presente legge, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 5 del 27 gennaio 1997, è stata abrogata dall'articolo 2 della legge regionale 9 ottobre 2012, n. 29 (Legge di semplificazione del sistema normativo regionale - Abrogazione di disposizioni legislative e norme urgenti in materia di contenimento della spesa), vedi l'allegato A - n. 229 della medesima legge.

Legge Regionale 21 gennaio 1997, n. 4.

“Autorizzazione all'esercizio provvisorio del Bilancio di previsione della Regione Campania per l'anno finanziario 1997”

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

ha apposto il visto

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo 1

1. Ai sensi dell'articolo 33 della legge regionale 27 luglio 1978 n. 20, la Giunta Regionale è autorizzata a esercitare provvisoriamente - fino a quando non sarà approvato per legge il bilancio della Regione per l'anno finanziario 1997, e, comunque, non oltre il 28 febbraio 1997 - il bilancio 1996, secondo gli stati di previsione e con le modalità di cui alla legge regionale 29 aprile 1996, n. 9 e successive modifiche.

Articolo 2

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

21 gennaio 1997

Rastrelli